

Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata»)

del ...

*Minoranza (Pardini, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Schelbert)
Titolo: Decreto federale concernente l'iscrizione della protezione della sottrazione
d'imposta nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare
«Sì alla protezione della sfera privata»)*

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata»,
depositata il 25 settembre 2014²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2015³,

decreta:

*Minoranza (Landolt, Bertschy, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra,
Pardini, Schelbert)
Non entrare in materia*

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 13 Protezione della sfera privata

¹ Ognuno ha diritto alla protezione della sfera privata.

² Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché della sua sfera finanziaria privata.

³ Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

*Minoranza (Pardini, Bertschy, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra,
Schelbert)
Stralciare i capoversi 1–3*

⁴ Le banche sono autorizzate e obbligate a trasmettere alle autorità attestazioni, informazioni e comunicazioni concernenti le relazioni bancarie di persone domiciliate o aventi sede in Svizzera soltanto se, nel quadro di un procedimento penale relativo a imposte dirette riscosse

¹ RS 101
² FF 2014 7495
³ FF 2015 5755

mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, sussiste il sospetto fondato di una grave infrazione fiscale. Commette una grave infrazione fiscale in particolare chi:

- a. per sottrarre un'imposta fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi;
- b. si appropria indebitamente d'imposte alla fonte; o
- c. sottrae in maniera continuata importanti somme d'imposta.

Minoranza (Pardini, Bertschy, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Schelbert)

Stralciare i capoversi 4, 5, 7 e 8

⁵ Se sussiste il sospetto fondato di gravi infrazioni fiscali, o di assistenza o istigazione a tali atti, il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

⁶ Le banche possono trasmettere alle autorità fiscali comunicazioni in merito al pagamento di redditi dei capitali mobili finalizzate a garantire la riscossione delle imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza soltanto con il consenso del beneficiario.

Minoranza (Birrer-Heimo, Bertschy, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Pardini, Schelbert)

Stralciare il capoverso 6

⁷ In relazione al capoverso 4 rimangono salvi gli obblighi di comunicazione delle banche relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

⁸ In relazione a questioni che non rientrano nell'ambito delle infrazioni fiscali, la legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite attestazioni, informazioni e comunicazioni.

II

Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Sempre che non sia ritirata l'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata», il controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni insieme all'iniziativa, secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.